

Enti no profit

Palazzo delle Professioni Prato
20 Maggio 2015

ODCEC Prato
Commissione enti non commerciali
Sottocommissione non profit

Antonio Biagini, Simone Coppini, Vladimiro D'Agostino, Anna Fazio, Furio Giacinto Fratoni,
Silvano Nieri, Nadia Olivieri, Filippo Paoli, Arturo Totti

Legge 398/1991 ed Enti No Profit

Aspetti Applicativi e Gestionali

La Legge 16 dicembre 1991 nr. 398,

ha introdotto, con effetto dal 01 gennaio 1992, per gli Enti Non Commerciali, un regime contabile e fiscale (diretto e indiretto) estremamente agevolato, per la gestione e tassazione dei proventi commerciali.

Più in generale, la ratio della norma è volta a semplificare un settore (il No Profit) che, prevede un coinvolgimento della collettività in ambiti di particolare valenza « sociale ».

Le agevolazioni offerte permettono, agli Enti Non Commerciali, di ottenere maggiori margini economico - finanziari tali da poter contribuire ad un loro utilizzo e reinvestimento nelle Attività Istituzionali secondo i loro specifici scopi costitutivi e statutari.

Soggetti interessati al Regime Agevolato:

Nel suo testo originario, la norma era esclusivamente circoscritta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, non aventi fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, riconosciuti dalle leggi vigenti.

Successivamente, alcuni provvedimenti legislativi, hanno esteso, a quasi la generalità degli Enti Non Commerciali, le disposizioni della particolare norma in commento:

- alle Associazioni senza fine di lucro e alle Associazioni Pro-Loce,
(art. 9-bis di cui al D.L. nr. 417/1991, convertito in Legge nr. ⁴

Obbligo di RECEPIRE determinate CLAUSOLE STATUTARIE

(ex Art. 148, comma 8, TUIR - ex Art. 4, comma 7, DPR 633/1972 - ex Art. 90, comma 18, L. 289/2002)

Al fine di beneficiare del Regime (Super)Semplificato della Legge 398/1991, le Associazioni DEVONO, recepire nei propri Atti Costitutivi o Statuti le clausole enunciate dal legislatore, in particolare e per sintesi esse sono:

1. DIVIETO di DISTRIBUIRE, anche in modo indiretto, Utili o Avanzi di gestione;
2. DIVIETO di DISTRIBUIRE, anche in modo indiretto, Fondi, Riserve o Capitale, durante la vita dell'Ente;

Elementi

Oggettivi **di**

Accesso: (1/2)

Elementi Oggettivi di Accesso: (2/2)

REQUISITI dei Proventi Commerciali

1) Soggetto già in possesso di Partita Iva:

Ai fini dell'applicazione del regime agevolato, gli Enti già in possesso di Partita IVA, non devono aver conseguito, nel periodo di imposta precedente all'opzione, Proventi Commerciali superiori ad Euro 250.000,00;

2) Soggetto che intende Acquisire Partita Iva:

Gli Enti di Nuova Costituzione o che intendono Acquisire una Partita Iva, per intraprendere attività commerciali, devono prevedere di non conseguire Proventi Commerciali superiori ad Euro 250.000,00.

Opzione al Regime di cui alla Legge 398/1991 (1/4):

Per rendere applicabile il « Regime (Super)Forfettario », gli Enti No Profit che vi aderiscono, DEVONO materialmente optare per tale regime, non essendo automatica e naturale la sua applicazione.

A) Opzione in presenza di Partita Iva esistente:

L'Opzione presuppone una preventiva

Opzione al Regime di cui alla Legge 398/1991 (2/4):

B) Opzione in sede di Inizio Attività Iva:

In questa ipotesi, l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione da presentarsi ai sensi dell'Art. 35 del DPR 633/1972 ovvero con modello AA7/10 ed ha effetto immediato.

Stessa Comunicazione di Opzione va sempre

Opzione al Regime di cui alla Legge 398/1991 (3/4):

Regola Generale delle « Opzioni » per Effetto dell'Art. 1, comma 1, del DPR n. 442/1997:

Si applica il principio del comportamento concludente, statuito con all'Art. 1, comma 1, summenzionato.

In soggetti che intendono adottare il regime agevolato, manifesteranno la sua opzione mediante l'effettiva applicazione, sin dall'inizio del periodo di imposta o dell'attività, salvo comunque, essere obbligati alla sua comunicazione ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPR n. 442/1997.

Quindi per la sua comunicazione, si utilizzerà, essendo tali Enti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, il modello VO che verrà inviato all'Agenzia delle Entrate con le modalità e nei termini per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Opzione al Regime di cui alla Legge 398/1991 (4/4):

Nota Bene:

La **mancata comunicazione dell'Opzione** per l'adesione alla Legge 398/1991, ma la sua concreta applicazione (in tutti i suoi aspetti formali e sostanziali) da parte dell'Ente No Profit, non comporta di per se la sua disapplicazione, in ipotesi di controlli o accertamenti, semmai è esclusivamente soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €.
258,00 a €. 2.065,00.

Opzione al Regime di cui alla Legge 398/1991 (3/4):

S.I.A.E.

Sulla base di quanto dispone l'Art. 9 del DPR 30 dicembre 1999 nr. 544, l'opzione per l'adozione del regime di cui alla Legge 398/1991, DEVE essere portata a conoscenza, e perciò comunicata, alla SIAE, competente in base al domicilio fiscale dell'Ente, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale gli EnC intendono usufruire di questo regime.

La SIAE diventerà così il referente principale per la gestione dei proventi e ricavi di natura commerciale realizzati dall'Ente Non Commerciale.

FUORIUSCITA dal Regime di cui alla Legge 398/1991:

Il regime agevolato, previsto dalla Legge 398/1991, può essere DISAPPLICATO al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) Superamento, in un esercizio, del limite dei Proventi Commerciali di €. 250.000,00: in questo caso, le disposizioni della Legge cessano di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato;
- b) Esecuzione di Pagamenti o Incassi di importo eguale o superiore ad €. 1.000,00 (dal 1/1/2015) non in modalità tracciata (assegni bancari intestati non trasferibili, bonifici bancari o postali, pagamenti con carte di debito): decorrenza immediata ed automatica;
- c) Perdita della qualifica di Ente Non Commerciale: dal momento in cui si è verificato l'evento;
- d) Revoca (volontaria) del Regime Agevolato: decorsi i primi 5 anni dalla sua applicazione in virtù di quanto dispone l'Art. 9 DPR n. 544/1999 in vigore dal 01.01.2000.

ESONERI previsti della Legge 398/1991

Gli Enti Non Commerciali, che decidono di aderire alle disposizioni della Legge 398/1991:

SONO ESONERATI

a) dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16, 18, e 20 del DPR n. 600/1993 limitatamente a:

- Art. 14 – Tenuta delle Scritture Contabili (Libro Giornale, Libri Iva, Scritture Contabili di Magazzino)
- Art. 16 – Registro dei Beni Ammortizzabili
- Art. 18 – Registri previsti per le l'adozione della Contabilità Semplificata

b) dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/1972 ovvero:

- Fatturazione delle operazioni (salvo quanto appresso indicato)
- Emissione di Ricevute o Scontrini Fiscali in virtù del DM 21.12.1992 con effetto dal 01/01/1993 (si consiglia comunque ove possibile la loro emissione al fine di evincere altre presunzioni)
- Registrazione delle fatture e dei corrispettivi (eccetto che per alcune¹⁴

ADEMPIMENTI previsti della Legge 398/1991 **(1/3)**

La C.M. nr. 1 del 11 febbraio 1992 e la stessa Legge 398/1991, forniscono precisazioni in termini di adempimenti da seguire, affinché vi possa essere, per l'Ente No Profit, la permanenza in questo regime.

Gli Enti Non Commerciali,

SONO TENUTI

a) Emettere le Fatture per le attività di sponsorizzazioni, cessioni o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, prestazioni pubblicitarie, nonché per ogni altro

ADEMPIMENTI previsti della Legge 398/1991 (2/3)

Gli Enti Non Commerciali,

SONO TENUTI altresì

1. A versare trimestralmente (senza interessi) l'Iva, mediante modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento (16/5/n, 16/8/n, 16/11/n, 16/2/n+1) con i seguenti Codici Tributo 6031, 6032, 6033, 6034 (con possibilità di compensazione con altri tributi);
2. A operare e versare le Ritenute di Acconto sui compensi corrisposti a terzi soggetti percettori (ove dovute);
3. A presentare, entro i termini di legge, le Dichiarazioni dei Redditi, IRAP, (anche in assenza di proventi commerciali) e dei Sostituti di Imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario)

ADEMPIMENTI GENERALI previsti da altre Norme (3/3)

Gli Enti Non Commerciali, in regime Legge 398/1991,
SONO TENUTI infine

1. ad emettere il Documento di Trasporto nelle ipotesi previste (anche al solo fine di evincere presunzioni di cessioni o di acquisti);
2. ad istituire Registri e Biglietti per assolvere l'Imposta sugli Intrattenimenti e Spettacoli, con riferimento alle norme di legge in materia;
3. a presentare l'elenco dei clienti, nei confronti dei quali sono state emesse fatture commerciali (c.d. Spesometro);
4. a operare e versare i Contributi Previdenziali, ad Enti di Previdenza ed Assistenza, in presenza di personale dipendente;
5. a istituire i Libri e Registri contabili in materia di Lavoro (se dovuti);
6. alla presentazione entro 60 giorni dalla loro costituzione del Modello EAS ed entro il 31 Marzo dell'anno successivo per le variazioni dei dati in esso contenuti, avvenute nell'esercizio precedente;
7. ad **eseguire qualunque Pagamento e Incasso di importo eguale o superiore ad €. 1.000,00 con modalità tracciata**, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni di cui alla Legge 398/1991:

L'Art. 1, comma 713 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha infatti innalzato da 516,46 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche e gli altri associativi soggetti all'obbligo di tracciabilità (ex Art. 25, comma 5 L. 13.05.1999 n. 133), equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie (art. 49 del DLgs. 231/2007).

AGEVOLAZIONI FISCALI (1/2):

I.V.A.

Presupposto Generale e di Riferimento è l'Art. 74, comma 6, del DPR 633/1972 ovvero: tutte le attività commerciali esercitate sono assoggettate ad IVA sulla base di un criterio forfettario.

Con effetto dal 1 gennaio 2015, è prevista una nuova modalità di detrazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le seguenti percentuali:

- Prestazioni di Sponsorizzazioni e Pubblicità: - detrazione forfettaria del 50% dell'imposta addebitata al cliente
- Cessione di beni e servizi in generale: - detrazione forfettaria del 50% dell'imposta addebitata al cliente
- Cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica: - detrazione forfettaria di 1/3 dell'imposta addebitata al cliente

AGEVOLAZIONI FISCALI (2/2):

Imposte sul Reddito (IRES)

Il Reddito Imponibile è determinato, anch'esso, sulla base di un criterio forfettario:

sull'ammontare dei PROVENTI COMMERCIALI INCASSATI nell'anno di imposta è applicata una percentuale di redditività del 3% (in buona sostanza è esentata una quota pari al 97% del reddito prodotto).

Si sommano ai proventi commerciali netti, così come sopra determinati, le Plusvalenze Patrimoniali realizzate nel corso dell'esercizio al netto del loro valore.

Sul Reddito complessivo di cui al punto precedente si applica la percentuale IRES del 27,50% e Irap del 3,90%.

RICAVI COMMERCIALI	+
97% DEGLI STESSI	-

RICAVI TASSATI (3%)	+
PLUSVALENZE	+

REDD.COMPL.TASSATO	=
=====	

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Imposte sul Reddito (IRES)

Per questi Enti e Società, pur computando il reddito secondo la previsione di cui alla Legge 398/1991, NON CONCORRONO a formare reddito imponibile, per un importo non superiore ad Euro 51.645,69 e per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2:

- I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzioni dell'Ente sportivo o Società sportiva dilettantistica;
- I proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, (successivo obbligo di redigere apposito rendiconto, complementare al bilancio annuale).

Sono altresì esclusi da tassazione ai fini del reddito (mentre sono soggette a fatturazione ed applicazione dell'Iva), le Indennità di preparazione e promozione di cui all'art. 6 della Legge 23 marzo 1981 n. 91.

SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Imposte sul Reddito (IRES)

Occorre tener presente che per tali soggetti, in quanto società di capitali, tutti i proventi conseguiti, da qualsiasi fonte essi siano originati, costituiscono reddito di impresa.

Le Società pertanto dovranno applicare il coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, aumentato delle plusvalenze patrimoniali.

Adempimenti Contabili di natura Civile

Resta per questo tipo di società l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e sociali previste dal Codice Civile.